

CONTO METALLO
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione e forma giuridica: VENETO BANCA S.p.A.
 Sede legale e sociale: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
 Sito Internet: www.venetobanca.it E-mail: posta@venetobanca.it Tel: 0423 2831 Fax: 0423 283732
 Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA: 04167010265
 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 4700 - Codice ABI n. 5418,9 - C.C.I.A.A. di Treviso n.328393
 Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia: Gruppo Bancario Veneto Banca, cod. gruppo 5035.1
 Ammontare Capitale Sociale e Riserve all'ultimo bilancio approvato: Capitale sociale 1.006.500.000,00 €, Riserve 0,00 €
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia ex Art. 59 D.Lgs n. 58/1998 e al Fondo Interbancario di Garanzia.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO
Conti Correnti – caratteristiche generali del servizio

Prodotto destinato alla clientela orafa, per l'approvvigionamento di oro "virtuale" al fine di fissare il prezzo per l'acquisto dell'oro fisico durante l'anno, denominato "Conto Metallo", che da un punto di vista puramente operativo altro non è che un conto in divisa espresso in divisa oro,

Conti Correnti - principali rischi

Esiste la possibilità che le condizioni economiche possano variare in senso sfavorevole (ove contrattualmente previsto):
 Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni nel caso di smarrimento o furto dello stesso;
 Impossibilità, versando s.b.f. assegni o altri titoli, di disporre delle somme prima della maturazione della disponibilità;
 Rischio cambio qualora il conto si esprime in valuta diversa dall'euro

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE
CONTO METALLO

Tasso a credito	infruttifero
Tasso a debito fisso :	8,000%
Tasso di Mora, punti percentuali in più rispetto al tasso applicato	3,000%
Commissioni di liquidazione:	franco
Spesa tenuta conto trimestrali:	60,00 €
Spesa unitaria per operazione:	2,00 €
C.V.S Comunicazione Valutaria Statistica (per operazioni superiori ai 12.500,00 €)	5,00 €
Commissioni, in percentuale sull'importo / minimo addebitato :	0,200% / 3,00
Valute di accredito bonifici	2 gg. lav. (valuta forex)
Valute di addebito bonifici	Data esecuzione
Calcolo e capitalizzazione degli interessi	
calcolo degli interessi : in base all'anno commerciale	divisore 360 gg
capitalizzazione interessi creditori e debitori:	trimestrale
Spese S.w.i.f.t. [cod. 773]	16,00 €
Recupero spese per invio via fax di copia di operazione Swift	5,16 €
Recupero spese di utilizzo generico del fax/telefono per conto del cliente [772]	4,13 €
Periodicità di invio estratto conto:	mensile
Commissione trimestrale sugli affidamenti	
Questo prodotto prevede la <u>Commissione trimestrale sugli affidamenti</u> (progressiva sulla base del cumulo degli affidamenti concessi) – Si rinvia, pertanto, allo specifico foglio informativo della sezione Crediti Speciali, denominato "Servizio Fidi", comune a tutte le forme tecniche che prevedono tale commissione.	
Recupero imposta di bollo su base annua per estratti conto (l'addebito dell'imposta di bollo verrà effettuato in quota-parte trimestralmente, indipendentemente dalla periodicità) - persona fisica / persona giuridica :	34,20 € / 73,80 €

SERVIZI, PRODOTTI COLLEGATI

Affidamenti (Commissione trimestrale sugli affidamenti)
 Questo prodotto, se affidato, prevede la Commissione trimestrale sugli affidamenti (progressiva sulla base del cumulo degli affidamenti concessi) – Si rinvia, pertanto, allo specifico foglio informativo della sezione Crediti Speciali, denominato "Servizio Fidi", comune a tutte le forme tecniche che prevedono tale commissione.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI
Revoche e modifiche di rappresentanza

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla banca finché non ne sia stata data comunicazione alla banca a mezzo di lettera raccomandata e siano trascorsi 15 giorni.

Diritto di garanzia e compensazione

La banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla banca o pervengano ad essa successivamente o siano comunque detenuti da terzi per conto della banca, o accentrati in Monte Titoli.

Quando esistono tra la banca ed il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche in deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, o presso terzi o accentrati in Monte Titoli, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod.civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'avvenuta compensazione contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno la banca darà comunicazione al correntista a mezzo lettera raccomandata da spediti entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di effettuazione della compensazione.

Se il conto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari.

La facoltà di compensazione prevista nel quarto periodo del presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore, salvo diverso specifico accordo con il correntista stesso.

Convenzione d'assegno

La convenzione d'assegno e la conseguente possibilità di rilascio dei moduli d'assegno ed il loro utilizzo è subordinata al fatto che il correntista non sia censito né venga censito nella Centrale d'Allarme Interbancaria istituita presso Banca d'Italia.

Facoltà di recesso dall'apertura di credito

La banca ha facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzo del credito concesso, come la riduzione ha l'effetto di sospenderlo per la parte eccedente il nuovo limite di credito.

Qualora il correntista rivesta la qualità di "consumatore", la banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di cinque giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento solo al ricorrere di una giusta causa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore che creditore, vengono regolati con identica periodicità.

Approvazione dell'estratto conto

L'estratto conto si intende approvato dal correntista quando sono trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico.

Variazione delle norme e delle condizioni economiche

La banca si riserva la facoltà di modificare sia le condizioni contrattuali che le condizioni economiche applicate al contratto, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole per il correntista, le prescrizioni di cui all'art. 118 del d.lgs. 01.09.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione.

Diritto di recesso

Al cliente viene riconosciuto il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente. Il cliente, tuttavia, deve prendere atto che la chiusura del rapporto di conto corrente potrebbe rendere più onerosa o addirittura impossibile la gestione di altri servizi ad esso collegati (ad esempio: finanziamenti, servizi di incassi e pagamenti e/o quant'altro ove sia previsto l'addebito/accredito in conto)

Inoltre, in caso di variazioni di condizioni o delle norme contrattuali in senso sfavorevole per il correntista, questi ha 60 gg. di tempo dalla data in cui viene a conoscenza della variazione per recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Durata del contratto

In assenza di diverse disposizioni contrattuali, la durata del contratto di conto corrente è a tempo indeterminato.

Chiusura / estinzione del rapporto

Il tempo massimo necessario per la chiusura/estinzione del rapporto, a decorrere dal momento che non vi siano più operazioni in sospeso servizi e/o prodotti accessori collegati e che alla banca sia stato corrisposto tutto il dovuto, non può superare i **15 giorni lavorativi**

N.B: la banca non è tenuta a pagare eventuali disposizioni che dovessero pervenire dopo la chiusura / estinzione del conto

Accettazione di contratti accessori

L'accettazione degli eventuali contratti accessori o relativi ai prodotti facoltativi proposti al cliente avviene con la sottoscrizione dello stesso contratto accessorio o del contratto del prodotto facoltativo.

Esonero di responsabilità a favore della banca

In merito ai servizi/prodotti offerti, la responsabilità della banca sarà limitata ai casi imputabili a dolo o colpa grave.

Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia è competente il foro di Treviso che applicherà la legge italiana. Qualora il correntista rivesta la qualità di "consumatore", la competenza giurisdizionale si intende determinata dalle vigenti norme di legge in materia.

Reclami / Composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Capogruppo al seguente indirizzo:

"Veneto Banca - Ufficio Reclami Gruppo Veneto Banca - Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV)"

Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, il cliente può rivolgersi all'Ombudsman - Giurì Bancario, indirizzando il reclamo a:

"Ombudsman Giurì Bancario presso Associazione "Conciliatore Bancario" - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma"

Dal 1 ottobre 2002 la clientela può rivolgersi all'Ufficio Reclami anche per questioni derivanti dall'esecuzione di Bonifici Transfrontalieri.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE	
Requisiti minimi di accesso (quando indicati)	<i>Sono i requisiti minimi necessari per accedere al servizio (riportiamo a titolo di esempio: accreditato dello stipendio, età del titolare, versamento iniziale, nuovo cliente dell'istituto) – N.B: Quando non indicato, l'unico requisito necessario è la maggiore età</i>
Saldo contabile	<i>Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture, compresi gli importi non ancora maturati.</i>
Saldo disponibile	<i>Giacenza che può effettivamente essere utilizzata dal correntista senza generare sconfinamento.</i>
Canone/spese forfetarie/spese tenuta conto	<i>Spese di tenuta conto fisse periodiche che possono comprendere o meno alcune delle altre spese di tenute del conto (spesa per operazione, diritti di chiusura, spese invio estratto conto/scalare)</i>
Spese di estinzione del conto corrente	<i>Spese addebitate solo all'atto della risoluzione del rapporto</i>
Spesa per operazione	<i>Detta anche spesa unitaria per scrittura in conto corrente.</i>
Termini di non stornabilità (di un assegno)	<i>Termini espressi in giorni lavorativi decorsi i quali l'assegno non può essere più riaddebitato al Cliente. Tali termini sono espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione, sia per gli assegni bancari che per gli assegni circolari tratti su altre banche e Uffici Postali.</i>
Commissioni di liquidazione (trimestrali)	<i>Da non confondere con le eventuali spese di estinzione del rapporto, sono spese addebitate in occasione delle chiusure contabili (capitalizzazione degli interessi) - In occasione delle chiusure intermedie, le Commissioni di liquidazione spettano solo nel caso in cui a fine trimestre siano maturati interessi debitori/commissioni di massimo scoperto per il cliente (in presenza di soli interessi creditori i diritti non vengono infatti addebitati). In ogni caso, i diritti sono sempre dovuti in occasione della chiusura di fine anno e all'atto della risoluzione del rapporto.</i>
Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori)	<i>Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno dal cliente. N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale.</i>